



VERBALE DI ASSEMBLEA

N° 515
3
DEL 26/05/2022

In data 20 maggio 2022, alle ore 17,00, si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, nella sede di Figline e Incisa Valdarno via della Comunità Europea, 13, l'assemblea dei soci dell'associazione "Associazione di volontariato AMICI DEL VALDARNO", per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1 - Adozione nuovo statuto adeguato al D.Lgs 117/2017
- 3 - varie ed eventuali

Sono presenti n. 41 soci dell'associazione nonché, tutti i componenti del consiglio direttivo nelle persone dei sigg.ri Rahhal Lamaati presidente, Balboula Abdelilah, Mohammed El hachaoui, Nabar Fouad, Youssef Hdidou consiglieri.

Assume la presidenza il sig. Rahhal Lamaati che chiama a fungere da segretario della seduta il sig. Balboula Abdelilah

Il presidente constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione, la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare in seconda convocazione e dei membri del consiglio direttivo, dichiara l'assemblea atta e valida a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente fa presente che il decreto legislativo 117 prevede per le Associazioni l'obbligo di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore. La nuova normativa richiede che lo statuto venga adeguato a quanto prevedono le norme contenute in detto decreto.

Il presidente ricorda inoltre che l'associazione è iscritta nel Registro regionale come ODV. In realtà in base all'attività effettivamente svolta dall'associazione che si rivolge nei confronti dei soci e non verso l'esterno, sembra più appropriata la richiesta di iscrizione come APS (associazione di promozione sociale) anziché quella di associazione di volontariato.

Presenta quindi la bozza del nuovo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Aprire quindi la discussione tra gli associati. Dopo aver preso visione del nuovo statuto e dopo approfondita discussione seguiti da alcuni chiarimenti richiesti allo scopo, l'assemblea all'unanimità

Delibera

di approvare la bozza del nuovo statuto presentata ivi compresa l'adozione del modello APS anziché ODV, che viene allegata al presente verbale da sottoporre a registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Allo scopo concede al presidente sig. Rahhal Lamaati tutti i più ampi poteri, anche di firma, nessuno escluso, necessari al perfezionamento degli obblighi relativi all'adozione del nuovo statuto, nonché alla presentazione della documentazione necessaria per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il tutto dando per rato e valido fino da adesso il suo operato.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul secondo punto all'ordine del giorno la riunione è tolta alle ore 18,40 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente

Il segretario



13041



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **Amici del Valdarno – Associazione di promozione sociale- ETS**

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1 - Denominazione

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia l'ente del terzo settore denominato "Amici del Valdarno – associazione di promozione sociale- ETS, in sigla, "Amici del Valdarno A.P.S.- ETS" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale, religiosa ed etica.

L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del terzo settore" potranno essere usati negli atti aventi rapporti con i terzi e nella corrispondenza solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 – sede e durata

L'associazione ha sede legale nel Comune di Figline e Incisa Valdarno ed ha durata a tempo indeterminato.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ART. 3 - finalità

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

ART. 4 – Scopo e attività

L'Associazione basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statutario ed attività istituzionale il sostegno per la piena integrazione degli associati, delle loro famiglie e dei loro figli provenienti prevalentemente da paesi di cultura araba con la cultura, le tradizioni e le leggi dello stato italiano.

A tal fine l'associazione svolgerà:

- a) attività volta all'integrazione e all'insegnamento della lingua italiana a cittadini di cultura araba;
- b) attività volta al sostegno di famiglie prive di reddito e di soggetti deboli in particolare provenienti da paesi esteri di cultura araba;
- c) attività di disbrigo pratiche amministrative presso la pubblica amministrazione italiana ai fini dell'accoglienza ed integrazione degli associati;
- d) attività di studio e valorizzazione della cultura italiana ai fini dell'integrazione degli associati e delle loro famiglie; sostegno didattico e scolastico ai loro figli;
- e) Attività di studio e valorizzazione della cultura e tradizione dei paesi di origine affinché esse siano tramandate alle prossime generazioni;
- g) Attività didattiche e formative.

Per il raggiungimento degli scopi associativi l'associazione può partecipare e organizzare, mostre, fiere, manifestazioni, eventi culturali e gastronomici, musicali ed artistici.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art 7 del D.Lgs 117/17.

ASSOCIATI

ART. 5 – Ammissione

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

ART. 6 -

L'ammissione all'associazione deliberato dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile

ART. 7 – diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati sono garantiti dal principio di uguaglianza, hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ;
- essere informati sulle attività dell'associazione, usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate
- votare in assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa
- denunciare i fatti che l'associato ritiene censurabili.

ART. 8

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'Osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

ART. 9 – perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- Per recesso volontario dell'associato da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;

- Per delibera di esclusione

Gli associati sono esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino gravemente ai doveri previste dal presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- Le espulsioni sono decise dall'Assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato .

La delibera di esclusione dovrà essere comunicata all'interessato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica

della deliberazione

I soci receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 – organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ;
- d) l'Organo di controllo;
- e) l'Organo di revisione .

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

L'assemblea convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante lettera, fax, e-mail o altra comunicazione inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

E' consentito l'intervento e il voto dei soci in assemblea mediante videoconferenza.

Ciascun associato ha il diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno undecimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – compiti dell'assemblea

L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a) approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e degli Organi di controllo ;
- d) delibera circa sull'esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) approva eventuali regolamenti;;
- h) delibera lo scioglimento la trasformazione, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- i) revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

ART. 13 – assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, .

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 14 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati



ART. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre Consiglieri (compreso il Presidente) ad un massimo di dieci, eletti dall'Assemblea fra gli associati, che durano in carica per un periodo di cinque anni.

I suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redige i rendiconti economico-finanziari, il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità del versamento;
- f) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- g) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo

ART. 17 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo, rieleggibile, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta.

ART. 18 – Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività a favore dell'Associazione o dei

progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti.

ART. 19 – Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. I suoi componenti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 20 – Revisore legale

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) attività di raccolta fondi
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) altre entrate compatibili con le finalità ammesse dal D.Lgs 117/17.

ART. 21 – Beni

I beni dell'Associazione sono beni mobili e immobili. Detti beni possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

ART. 22 – Divieto distribuzione utili

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita in base al disposto dell'art. 8 D.Lgs 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità ivi previste.

BILANCIO

ART. 23 – bilanci di esercizio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto in base alle disposizioni di legge e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene sottoposto all'approvazione all'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e successivamente depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

ART. 24 – bilancio sociale

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore il bilancio sociale redatto secondo le modalità previste dalla legge.

DEVOLUZIONE

ART. 25

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore, in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente in quel momento.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

